



Organi di Giustizia

TRIBUNALE FEDERALE
Avv. Luigi Musolino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32.488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 2/18

Dec. n. 6/18

Il giorno 4 ottobre 2018 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Massimo Bottari - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

RUSSO Domenico, nato il 4.9.1963 a San Giuseppe Vesuviano (NA) ed ivi residente alla via Santa Maria La Scala n° 267; tesserato 2018 con il M.C. "ITALIA" con tessera n° 18170308;

(assistito dall'avv. Antonello Miranda, con studio in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Astalonga n. 80);

incolpato di:

“violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, secondo quanto asserito dalla tesserata Assunta REGA: **“il RUSSO da diversi mesi in ambienti pubblici mi aggredisce, mi fa mobbing allo scopo di ostacolare la mia attività mototuristica, mi insulta pubblicamente tramite Facebook (...) Ha minacciato di picchiarmi, sono vittima di suoi attacchi reiterati con parole denigratorie, contatta i miei amici in privato per infangare la mia persona con dichiarazioni mendaci sulle mie attività mototuristiche e dichiarando falsità sui miei rapporti con il moto club a cui sono iscritta (...). Ha usato contro di me parole come arteriosclerotica bilaterale. Miserabile, stupida. (...) Ha contattato amicizie comuni tramite messenger per riportare falsità sulla mia condotta sportiva (...)** Inoltre, in data 8.10.2017, durante l'ultima prova di campionato mototurismo svolta a Bova Marina, mentre la REGA era al check point di Penteadattilo, il RUSSO (sopraggiunto in moto con un passeggero viceversa iscritto alla manifestazione come conduttore) pensando che la REGA li stesse fotografando, inveiva contro la medesima con il casco in mano urlandole: **“ora metti questa foto in rete, deficiente, schifo la terra dove cammini, sei un essere ignobile, ringrazia che sei una donna sennò ti ammazzavo di botte”** non portando ad ulteriori conseguenze l'aggressione per l'intervento del custode di Penteadattilo. Ed ancora, in data 10.10.2017, il RUSSO pubblicava un post su Facebook dove definiva la REGA **“essere schifoso ed ignobile”** e scriveva che schifava la terra che lei calpestava e che lei doveva ringraziare di essere donna altrimenti l'avrebbe riempita di botte.”.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 18.06.2018, il Procuratore federale disponeva il deferimento di RUSSO Domenico al competente organo di giustizia di

primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 19.06.2018, a mezzo del quale veniva disposta la citazione del predetto all'udienza dell'11.07.2018, con notifica al deferito regolarmente effettuata al domicilio eletto presso l'avv. Antonio Miranda.

All'udienza dell'11 luglio 2018, il Presidente del Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava aperto il dibattimento. Presente il deferito, assistito dall'avv. Antonello Miranda del foro di Nola.

In pari data venivano assunte le testimonianze rese da REGA Assunta, CELENTANO Anna ed ERRA Lorella, indicate dal Procuratore federale.

In occasione della successiva udienza del 10.09.2018 venivano escussi i testi della difesa BOCCIA Pasquale e D'ALESSANDRO Michele.

In esito il Tribunale disponeva la convocazione di IOVINO Michele, presidente del M.C. "i Vesuviani", quale teste di riferimento, oltreché la riconvocazione dei testi già escussi all'udienza dell'11.07 CELENTANO Anna ed ERRA Lorella, chiamate a rendere chiarimenti in ordine al contenuto delle precedenti deposizioni.

L' esame era espletato all'udienza del 04.10.2010, in cui veniva disposto il confronto tra lo Iovino e la Celentano ed era disposta l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di ulteriore documentazione e nello specifico nr. 3 fotogrammi effigianti il display dello smartphone dello Iovino, a corroborare la versione del teste sulla cronologia dei fatti riferiti.

In pari data era dichiarato chiuso il dibattimento e al termine della discussione finale, il Procuratore Federale concludeva per la declaratoria di non colpevolezza del deferito, in mancanza di elementi certi in ordine ai fatti contestati nel capo di incolpazione.

La difesa si associava e il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

Al vaglio delle risultanze dibattimentali, non emergono compiute evidenze che consentano di pervenire a un giudizio di responsabilità in ordine ai fatti

descritti in rubrica.

Rispetto all'attività denigratoria attribuita dalla Rega al Russo, attuata mediante utilizzo di strumenti di propalazione quali Messenger e Facebook, non si ravvisa traccia di elementi volti a ostacolare l'attività mototuristica della Rega, né prova dell'utilizzo delle espressioni offensive riportate in rubrica.

Ravvisa piuttosto questo Tribunale l'attitudine all'utilizzo profusivo del social network da parte del Russo, che pur raggiungendo occasionalmente picchi di petulanza e di sproloquio polemico, più o meno indotti dall'interazione degli altri utenti in rete, non connota di per sé violazione del vincolo di lealtà sportiva ai sensi dell'art. 1 RdG.

In riferimento alle espressioni ingiuriose a carattere verbale attribuite al Russo in occasione della tappa del campionato di mototurismo di Bova Marina, attenendosi alle dichiarazioni rese dai testi Pasquale BOCCIA e Michele D'ALESSANDRO, la frase "*schifo la terra dove cammini*", sarebbe stata indotta dalla Rega, che avvicinatasi al RUSSO proferiva all'indirizzo di quest'ultimo le espressioni "*cretino chiattonne e'merda sto' scemo*", (cfr. teste D'Alessandro), il tutto nel contesto di uno scambio verbale inappurato nelle battute iniziali, ma attendibilmente scaturito dalle fotografie scattate dalla Rega al Russo con il cellulare, nell'intendimento provocatoriamente esplicitato di documentare irregolarità nella condotta sportiva del deferito, prestatosi a trasportare il Boccia, che in precedenza si era registrato alla manifestazione motoristica come "conduttore".

Non contribuiscono a chiarire i contorni del fatto, le testimonianze assunte in dibattimento da ERRA Lorella e CELENTANO Anna: la prima ha dichiarato di essere giunta a Penteadattilo in compagnia della seconda la mattina del giorno 8 ottobre 2017, la seconda ha inattendibilmente affermato di aver lasciato Ischia, teatro di un motoraduno tenutosi nella giornata di sabato, la sera dello stesso 7 ottobre, in tempo per raggiungere la ERRA a Tropea, luogo dal quale le due si sarebbero mosse per portarsi in destinazione finale a Penteadattilo la mattina del giorno successivo.

Tale versione, confligge con le dichiarazioni rese dal Presidente del M.C. I Vesuviani Michele IOVINO, presente al motoraduno isolano, secondo il

quale Anna Celentano si sarebbe trattenuta ad Ischia anche nella giornata di domenica, nel mentre era in corso la manifestazione tenutasi a Bova Marina.

Giornata domenicale nello specifico corrispondente all'8.10.2017, spesa in relax nel corso della quale, fruendo del trattamento in convenzione presso il parco termale "Tropical" di Ischia, la Celentano si sarebbe intrattenuta nella suddetta località insieme al compagno Alfonso Ruggiero, allo stesso Iovino e ad altri tesserati almeno fino alle 15,30.

Quanto si rende in ovvietà incompatibile con la presenza della Celentano in Calabria in località Penteadattilo, sito asseritamente raggiunto la mattina della domenica 8 ottobre in compagnia della Erra.

La versione dello Iovino, per certo non viziata da un contesto di inimicizia, risulta sia pur indiziariamente corroborata dalle fotografie presenti nello smartphone messo a disposizione dal teste, che recano impressi data e orario degli scatti: ciò per cui le dichiarazioni rese in dibattimento dalla Celentano, e a cascata dalla Erra, si rendono screditate e appaiono destituite di ogni rilievo ai fini di una attendibile ricostruzione dei fatti.

Il contesto della riferita aggressione verbale, nei termini riportati in rubrica perpetrata dal Russo ai danni della Rega presso il check point di Penteadattilo, si rende di residuo supportata sulla scorta delle sole affermazioni della denunciante, che non appaiono coerenti rispetto alla versione dei fatti resa dagli unici testi attendibili (il Boccia e il D'Alessandro), per giunta, essendo il rapporto tra la Rega e il Russo in evidenza già compromesso dall'acredine preesistente tra i due, più di recente sfociata nella presentazione di esposti e denunce.

In definitiva, e a conformi conclusioni del Procuratore federale, non soccorrono a compimento dell'istruttoria dibattimentale espletata, emergenze processuali atte a supportare un giudizio di responsabilità del Russo, sia in riferimento alle espressioni utilizzate via chat e social network, in carenza di prove documentali, sia rispetto ai fatti avvenuti presso il check point di Penteadattilo mancanti di sufficienti riscontri testimoniali.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara :

RUSSO Domenico, nato il 4.9.1963 a San Giuseppe Vesuviano (NA) ed ivi residente alla via Santa Maria La Scala n° 267; tesserato 2018 con il M.C. "ITALIA" con tessera n° 18170308;

non colpevole, atteso la mancanza di prova certa in ordine ai fatti contestati nel capo di incolpazione.

Come da richiesta della Procura federale trasmette gli atti di udienza dell'11.07.2018, del 10.09.2018 e del 4.10.2018, per tutti i provvedimenti del caso da assumere nei confronti di CELENTANO Anna, ERRA Lorella e REGA Assunta.

Depositata il 12 ottobre 2018


Avv. Claudio Fiorentino

Giudice estensore



Avv. Luigi Musolino

PRESIDENTE T. F.



Il presente provvedimento sia comunicato a:

Avv. Antonello Miranda;

Russo Domenico;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale F.M.I.;

Ufficio Tesseramento F.M.I.;

Ufficio Stampa F.M.I..

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.